

TRIBUNALE DI LODI

- Sezione Lavoro -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse di:

BARBARO GIOVANNI (c.f. BRBGNN75E19H224C), elettivamente domiciliato in Melegnano, Via Oberdan 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bersani, che lo rappresenta e difende per procura *ex art.* 83 c.p.c. allegata al presente atto *ex art.* 10 D.P.R. n. 123/2001, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di PEC **giuseppe.bersani@lodi.pecavvocati.it** o al numero di fax 02.98231973,

- ricorrente -

c o n t r o

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, e **U.S.R. LOMBARDIA-AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LODI** (c.f. 92528290155), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Milano, Via Freguglia 1 (PEC **milano@mailcert.avvocaturastato.it**),

- resistenti -

n o n c h è c o n t r o

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria GPS per la classe di concorso B015, valida per gli a.s. 2024/25 e 2025/26,

- controinteressati -

Oggetto: Attribuzione punteggio per servizio di leva obbligatorio.

C.C.N.L.: Comparto Scuola.

**** ** ** ** ****

F A T T O

- 1) Il ricorrente è docente di scuola statale ed attualmente presta attività lavorativa in forza di contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico 2024/25 come docente di



scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto Superiore I.I.S. Cesaris di Casalpusterlengo per la classe di concorso B015 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche).

- 2) In data 30.5.2024 il sig. Barbaro presentava domanda telematica all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Lodi per partecipare alla procedura di istituzione delle graduatorie GPS per la classe di concorso B015.
- 3) L'amministrazione scolastica non riconosceva al ricorrente alcun punteggio in relazione al servizio di leva obbligatorio espletato dal 6.8.1996 al 17.7.1997.
- 4) In data 17.8.2024 il sig. Barbaro presentava reclamo all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Lodi per il mancato riconoscimento del punteggio afferente al predetto servizio obbligatorio di leva prestato.
- 5) Detto reclamo veniva respinto in quanto, a detta dell'Amministrazione, secondo l'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024, "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina".
- 6) Il riconoscimento del servizio di leva prestato dal sig. Barbaro avrebbe comportato a favore del medesimo un maggior punteggio, pari a 12,00 punti (1 x 12 mesi) (anziché punti 0,00). Anziché 57 punti, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente il maggior punteggio di 69 punti (57 + 12).
- 7) Sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie del tutto analoghe a quella per cui è causa (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 n. 15467, Cass. 29 dicembre 2021 n. 41894), il sig. Barbaro ha pieno diritto a vedersi riconosciuto il punteggio per il servizio militare, in quanto espletato (dal 6.8.1996 al 17.7.1997) in epoca successiva al conseguimento del diploma (a.s. 1994/95) utile per l'abilitazione all'insegnamento della materia di cui alla Classe di concorso B015.

**** ** ***



Ciò premesso in fatto, ritenendo illegittimo il comportamento ed i provvedimenti assunti dall'Amministrazione scolastica, con il presente atto il sig. Barbaro Giovanni ricorre al Tribunale di lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, per i seguenti motivi in

D I R I T T O

Riconoscimento, ai fini del punteggio di graduatoria, del servizio militare prestato dal 6.8.1996 al 17.7.1997

L'O.M. n. 88/2024 all'art. 15, comma 6, stabilisce che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*.

Valutare i predetti servizi solo se espletati in costanza di nomina rappresenta una violazione delle disposizioni normative di rango primario e costituzionale.

Il ricorrente lamenta che la mancata valutazione del titolo di servizio militare operato dall'O.M. n. 88/2024 nell'art. 15, comma 6, perché espletato non in costanza di nomina contrasta con l'art. 485, comma 7, del D.lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti che stabilisce che ai fini della carriera *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. L'inciso *“valido a tutti gli effetti”* è di chiaro significato: la norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, ossia se prestato in costanza di impiego o meno. L'amministrazione, quindi non rispetta il chiaro disposto normativo.

Sul punto il Consiglio di Stato ha statuito che *“l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178). Tali argomentazioni sono valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994 che recita espressamente *“Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al*



personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”.

Non solo, ma l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, stabilisce, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* ed al comma 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Secondo la corrente (errata) interpretazione ministeriale l'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR n. 417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. n. 297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione (già richiamata in Fatto), tale interpretazione non è corretta.

Così ha infatti statuito la Suprema Corte (Ordinanza n. 41894/2021): *“L'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all' articolo 3 del DL nr. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo. La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell'articolo 485 D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante». Quanto alla generale disciplina della leva, l'articolo 77 DPR 14 febbraio 1964 nr. 237— nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 — conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.Lgs nr. 66/2010. Pertanto, la motivazione della Corte territoriale non è corretta nella parte in cui il giudice dell'appello si è limitato a rilevare la inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. nr. 66/2010, senza esaminare le disposizioni del precedente articolo 77 DPR nr. 237/1964. In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due del vigente articolo 2050*



del D.Lgs del 2010, prevedeva che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al comma due dell'articolo 2050 del DLgs del 2010 ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione— coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale PROC. Nr. 22951/2016 RG cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno). Ne consegue la necessaria disapplicazione, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024, che statuisce che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina”. Ne consegue anche la necessaria disapplicazione, in quanto illegittima, della previsione di rango regolamentare di cui all'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024, che statuisce che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina”.

La giurisprudenza di legittimità e di merito sono ormai granitiche nel confermare il diritto all'assegnazione di 12 punti in ragione d'anno nella graduatoria per le supplenze ai docenti



in possesso del titolo di servizio (militare, sostitutivo e civile) prestato anche non in costanza di nomina.

Nonostante il predetto pacifico orientamento giurisprudenziale, il Ministero rifiuta di adeguarsi a quanto statuito nonostante l'adeguamento non importi alcuna conseguenza sul piano erariale.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nella graduatoria pubblicata qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché il Tribunale voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

**** ** ***

Tutto ciò premesso, Barbaro Giovanni, *ut supra* rappresentato e difeso,

R I C O R R E

al Tribunale Ill.mo di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché premessi gli incombeni di rito voglia così

G I U D I C A R E



- In via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza *ex art.* 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- Nel merito: previa disapplicazione del disposto di cui all'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024, riconoscere al ricorrente, nelle graduatorie definitive GPS della Provincia di Lodi di II fascia del personale docente della classe di concorso B015, pubblicate in data 29.8.2024, valide per gli a.s. 2024/25 e 2025/26, il punteggio di ulteriori 12,00 punti (1 x 12 mesi) per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 6.8.1996 al 17.7.1997, ovvero quell'altro minor punteggio accertato in corso di causa;
- In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
- Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato distrattatario.

Contributo unificato: si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che parte ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autocertificazione che si deposita.

Si producono:

- 1) Domanda inclusione graduatoria GPS;
- 2) Reclamo 17.8.2024;
- 3) Reiezione reclamo 22.8.2024;
- 4) Decreto 29.8.2024;
- 5) Graduatoria definitiva GPS II fascia 2024/2026;
- 6) Diploma di maturità;
- 7) Foglio di congedo illimitato;
- 8) Contratto a tempo determinato 2024/25;
- 9) O.M. n. 88/2024

Avv. Giuseppe Bersani

